

REGOLAMENTO (CE) N. 1559/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2006

che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2319/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) L'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 ha istituito un regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti elencati nell'allegato I.
- (3) I requisiti minimi di qualità che devono essere stabiliti hanno lo scopo di prevenire la produzione di prodotti per i quali non esiste una domanda o di prodotti che provocherebbero distorsioni sul mercato; tali requisiti devono essere basati su procedimenti tradizionali di corretta trasformazione.
- (4) I requisiti qualitativi previsti dal presente regolamento costituiscono misure complementari per l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽⁴⁾.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare le pere Williams e Rocha sciroppate o al succo di frutta, di seguito «pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta», quali sono definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (CE) n. 1535/2003.

Articolo 2

Per la fabbricazione delle pere allo sciroppo, sono impiegate soltanto pere della specie *Pyrus communis* L., varietà Williams e Rocha. Il materiale di base deve essere fresco, sano, pulito e adatto alla trasformazione.

Il materiale di base, prima di essere utilizzato per la fabbricazione di pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta, può essere stato refrigerato.

Articolo 3

1. Le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta devono essere preparate in una delle presentazioni definite al paragrafo 2.

2. Ai fini del presente regolamento, le varie presentazioni sono definite come segue:

- a) per «frutto intero» si intende il frutto con il torsolo e con o senza picciolo;
- b) per «metà» si intende il frutto privo di torsolo, tagliato in due parti approssimativamente uguali;
- c) per «quarti» si intende il frutto privo del torsolo, tagliato in quattro parti approssimativamente uguali;

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 220 del 29.7.1989, pag. 51. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 996/2001 (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 9).

⁽³⁾ Cfr. allegato I.

⁽⁴⁾ GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).

d) per «fette» si intende il frutto privo di torsolo, tagliato in più di quattro parti cuneiformi;

e) per «dadi» si intende il frutto, privo di torsolo, tagliato in pezzi cubici.

3. Ogni recipiente con pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta può contenere soltanto un tipo di presentazione e i frutti o parte di essi devono essere di dimensioni praticamente uniformi. Nel recipiente non devono trovarsi altri tipi di frutta.

4. Il colore delle pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta deve essere quello caratteristico delle varietà Williams o Rocha. Una coloritura lievemente rosata non è considerata un difetto. Si considera che le pere contenenti ingredienti speciali siano di colore caratteristico quando non presentano anormali alterazioni di colore tenuto conto degli ingredienti usati.

5. Le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta devono essere esenti da elementi estranei di origine non vegetale e da sapori e odori estranei. I frutti devono essere carnosì e possono essere di consistenza variabile, ma non eccessivamente molli né eccessivamente duri.

6. Le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta devono essere praticamente esenti da:

a) elementi estranei di origine vegetale;

b) buccia;

c) unità difettose.

I frutti interi, le metà e i quarti devono essere inoltre praticamente esenti da unità danneggiate meccanicamente.

Articolo 4

1. I frutti o parti di essi sono considerati di dimensioni praticamente uniformi quando, in un recipiente, il peso dell'unità più grande non supera il doppio del peso dell'unità più piccola.

Se in un recipiente sono contenute meno di 20 unità, un'unità può non essere presa in considerazione. Ai fini della determinazione dell'unità più grande e di quella più piccola, le unità rotte non sono prese in considerazione.

2. Le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta sono considerate conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 6, se sono rispettate le seguenti tolleranze:

	Presentazione	
	Frutti interi, metà e quarti	Altre presentazioni
Unità difettose	15 % in numero	1,5 kg
Unità danneggiate meccanicamente	10 % in numero	non applicabile
Buccia	100 cm ² di superficie totale	100 cm ² di superficie totale
Elementi estranei di origine vegetale:		
— sostanza del torsolo,	10 unità	10 unità
— semi di pera sciolti,	80 pezzi	80 pezzi
— altri, incluse sostanze sciolte del torsolo.	60 pezzi	60 pezzi

Le tolleranze, ove non siano fissate con riferimento ad una percentuale in numero, si riferiscono a 10 kg di peso netto sgocciolato.

Nei frutti interi il torsolo non è considerato un difetto.

3. Ai fini del paragrafo 2 si intende per:

a) «unità difettose», frutti che presentano sulla superficie alterazioni del colore o macchie che contrastano nettamente con il

colore generale del frutto e che possono penetrare nella polpa, in particolare ammaccature, ticchiate e macchie scure;

b) «unità danneggiate meccanicamente», unità che sono state tagliate in più parti, considerandosi un'unità l'insieme delle parti che, riunite, raggiungono le dimensioni di un'unità intera, oppure unità che sono state mondate eccessivamente e presentano, sulla superficie, profonde scanalature che ne deteriorano gravemente l'aspetto;

- c) «buccia», sia la buccia aderente alla polpa della pera sia quella trovata sciolta nel recipiente;
- d) «elementi estranei di origine vegetale», sostanze vegetali che non fanno parte del frutto o che, pur facendone parte, avrebbero dovuto essere rimosse durante la lavorazione: in particolare, sostanze del torsolo, semi di pera, nonché piccioli e foglie e parti di essi. Dalla definizione è tuttavia esclusa la buccia;
- e) «sostanze del torsolo», le logge dei semi o parti di esse, attaccate o non attaccate al frutto, con o senza semi. I pezzi di torsolo sono considerati equivalenti ad un'unità quando, riuniti assieme, raggiungono la dimensione approssimativa di mezzo torsolo;
- f) «semi di pera sciolti», i semi non contenuti nel torsolo, bensì trovati sciolti nel recipiente.

Articolo 5

1. Le pere e lo sciroppo o il succo naturale di frutta contenuti in un recipiente devono occupare non meno del 90 % della capacità in acqua del recipiente stesso.

2. Il peso netto sgocciolato della frutta contenuta in un recipiente deve essere in media almeno uguale alle seguenti percentuali della capacità in acqua del recipiente, espressa in grammi:

Presentazione	Capacità nominale in acqua del recipiente	
	425 ml e più	meno di 425 ml
Frutti interi	50	46
Metà	54	46
Quarti	56	46
Fette	56	46
Dadi	56	50

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006.

3. Se le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta sono condizionate in recipienti di vetro, la capacità in acqua deve essere ridotta di 20 ml prima di calcolare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Su ogni recipiente deve essere apposta una dicitura con l'indicazione della data e dell'anno di produzione, nonché del trasformatore. Questa dicitura può essere apposta sotto forma di codice e deve essere approvata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui viene effettuata la produzione.

Tali autorità possono adottare disposizioni supplementari per quanto concerne tale dicitura.

Articolo 6

Il trasformatore, quotidianamente e ad intervalli regolari durante la trasformazione, deve verificare che le pere allo sciroppo o al succo naturale di frutta soddisfino ai requisiti necessari per poter beneficiare dell'aiuto. Il risultato della verifica deve essere registrato.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2319/89 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (CEE) n. 2319/89 della Commissione
(GU L 220 del 29.7.1989, pag. 51)

Regolamento (CE) n. 996/2001 della Commissione limitatamente all'articolo 2
(GU L 139 del 23.5.2001, pag. 9)

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2319/89	Presente regolamento
Articoli da 1 a 4	Articoli da 1 a 4
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 5, paragrafo 4, prima frase	Articolo 5, paragrafo 4, primo comma, prima frase
Articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, prima parte	Articolo 5, paragrafo 4, primo comma, seconda frase
Articolo 5, paragrafo 4, seconda frase, seconda parte	Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	—
—	Articolo 7
Articolo 8, primo comma	Articolo 8
Articolo 8, secondo comma	—
—	Allegato I
—	Allegato II